



# CITTÀ DI PONTECORVO

( FROSINONE )

## DELIBERA DI CONSIGLIO

COPIA

N°. 9

Del 30/07/2015

**OGGETTO : Tributo servizio indivisibili "TASI" – Anno 2015. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**

il giorno **TRENTA**

del mese di **LUGLIO**

alle ore **17,00**

Alla adunanza **straordinaria** di prima convocazione - **seduta pubblica**, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ROTONDO ANSELMO	x		NATONI GUIDO	x	
ROTONDO MOIRA	x		ROMANO GIANPIERO	x	
BELLI NADIA	x		TANZI GABRIELE	x	
CARNEVALE FERNANDO	x		GERARDI FRANCESCA	x	
DI SCHIAVI IORIO NATASCIA		x	ROSCIA RICCARDO		x
SATINI ARMANDO	x		PALIOTTA ANNALISA		x
RUSCITO MARTINA	x		TRIBINI ANGELA		x
NARDUCCI GIANLUCA	x		RENZI PAOLO		x
			SARDELLI ANNARITA		x
				11	6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Presidente del Consiglio Consigliere Dott. Giampiero Romano e alle ore 17,10** concluso l'appello, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al **n. 5** dell'ordine del giorno.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Raffaele Allocea**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, coadiuvato nelle funzioni dal Vice Segretario, dr. Umberto Grossi.

## Il Presidente del Consiglio

Introduce la discussione al punto n. 5 dell'odierno o.d.g. cedendo la parola all'Assessore Carnevale per l'illustrazione della proposta concernente l'oggetto, corredata del prescritto parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e depositata agli atti consiliari;

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, depositata agli atti del fascicolo della presente deliberazione, corredata del parere previsto dall'art. 49 del D.L.vo n° 267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per il sistema dei controlli interni, conservata agli atti del fascicolo della presente deliberazione;

VISTI gli art. 42 comma 2 lettera f) e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono alla Giunta, in via residuale, la competenza a deliberare le aliquote dei tributi Comunali;

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,

ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.4 dell'8/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 dell'8/09/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI(tributo servizi indivisibili)anno 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1. comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia :

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 . con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 10/07/2015 relativa alla proposta al Consiglio Comunale della determinazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo servizi indivisibili "TASI" – anno 2015

**Con votazione ad esito favorevole unanime, resa dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti .**

## **DELIBERA**

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte;
2. di fare propria la deliberazione della G.C. n. 35 del 10/07/2015;
3. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 :

**- ALIQUOTA 2,5 per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;**

- **ALIQUOTA 2,5 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ;**
  - **ALIQUOTA 1,0 per mille per tutti i fabbricati di categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” ;**
4. di determinare nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
  - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
  - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>COSTI €.</b>
VIABILITA'-PUBB.ILLUMINAZIONE	572.412,89
SERVIZIO VIGILANZA	342.654,21
SERVIZI DEMOGRAFICI	141.932,18
SERVIZI CIMITERIALI	295.810,43
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	128.250,00
SERVIZI BIBLIOTECARI	16.000,00
SERVIZI SOCIALI	81.222,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.578.281,71</b>

6. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.4 dell'8/09/2014;

8. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Indi con successiva e separata votazione, ad esito favorevole unanime, resa dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n.267/2000.**

Copia Web

**PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/8/2000**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**


Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - ANNO 2015. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI".

**Favorevole**

Data 23.07.2015

**FIRMA**

**Dr.ssa Luciana Palombo**



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**


Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

**Favorevole**

Data 23.07.2015

**FIRMA**

**Dr.ssa Luciana Palombo**



**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000)

**Favorevole**


Data

**FIRMA**

**Dr.ssa Luciana Palombo**

Letto, confermato e sottoscritto;

**IL PRESIDENTE**  
f.to (Dott. Giampiero Romano)



**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to (Dott.ssa Moira Rotondo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to (Dr. Raffaele Allocca)


Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

- 4 AGO. 2015

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Raffaele Allocca



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione dell'addetto al servizio, copia della presente :

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune il giorno - 4 AGO. 2015 e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì - 4 AGO. 2015



L'ADDETTO AL SERVIZIO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva

- ex art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on - line del sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi.

- ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.


Pontecorvo, li - 4 AGO. 2015



f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Assegnata per l'esecuzione al Capo Area \_\_\_\_\_ /Servizio \_\_\_\_\_

Pontecorvo, li - 4 AGO. 2015



f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**